

OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG, Postfach 20 17 03, 80017 München

STEX GmbH
Schnellerstraße 60
12439 Berlino



OSKAR SCHUNCK
GmbH & Co. KG
Assekuranz-Makler

Unser Zeichen: hed 46497900

Daniel Hensler

+49 89 38177-461

Fax: +49 89 33039890-461

Fax: +49 89 38177-499

E-Mail: HenslerD@schunck.de

<http://www.schunck.de>

31. Marzo 2025

CONFERMA DELL'ASSICURAZIONE
per lo SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGER-VERSICHERUNGS-SCHEIN-Plus (SLVS-Plus®)
Per il periodo assicurativo dal 01.01.2025 al 01.01.2026

Inizio della copertura assicurativa: 01.01.2020

Polizza n: 492395

Indirizzo del contraente:

Clienti n. 237220

STEX GmbH
Schnellerstraße 60,
D 12439 Berlino

OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG conferma la copertura della responsabilità civile del Contraente in qualità di contraente per attività di spedizioniere in conformità ai termini e alle condizioni della polizza SPEDITIONS-, LOGISTIK- und LAGER-VERSICHERUNGS-SCHEIN-Plus (SLVS-Plus®), che soddisfa i requisiti di cui sopra. requisiti minimi di cui all'art. 7 a della legge tedesca sul trasporto di merci su strada

[GüKG]. Ad esempio:

- secondo l'ultima versione delle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi (ADSp);
- in base alle disposizioni di legge tedesche, in particolare gli artt. 407 e segg. HGB (Codice commerciale tedesco);
- secondo la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR);
- secondo la Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia e le Regole uniformi relative contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia (Appendice B - COTIF/CIM, versione attuale);
- secondo la Convenzione di Varsavia (WA) e la Convenzione di Montreal del 1999;
- secondo le Regole dell'Aia;
- in base alle varie disposizioni degli statuti nazionali che regolano l'industria dei trasporti nel paese coperto dall'ambito territoriale della Polizza assicurativa.
- ulteriori responsabilità in base al contratto di trasporto concordato con i clienti, nell'ambito della fascia di responsabilità prevista per legge ai sensi del § 449, comma 2, clausola 1 HGB, fino a 40 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di peso lordo della spedizione. 2, Clausola 1 HGB con un massimo di 40 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di peso lordo della spedizione.

Per ogni sinistro assicurato, l'indennizzo dell'assicuratore per le perdite di trasporto e le perdite conseguenti al trasporto è limitato come segue:

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| - quando è stato ordinato il deposito | EUR | 1.000.000 |
| - per altri contratti di trasporto | EUR | 2.500.000 |

Sulla base di questa conferma, l'assicuratore o gli assicuratori non assumono alcun obbligo nei confronti di . In particolare, la presente conferma non obbliga l'assicuratore o OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG di informare su modifiche o cessazioni della copertura assicurativa.

Seite 2 zum Schreiben vom 31. Marzo 2025



OSKAR SCHUNCK
GmbH & Co. KG
Assekuranz-Makler

La presente conferma di assicurazione, in copia e senza firma, soddisfa i requisiti dell'Ufficio Federale per il Trasporto Merci.

Monaco, 31.03.2025

OSKAR SCHUNCK GmbH & Co. KG
Broker assicurativo internazionale
Filiale di Monaco

Il presente documento è dattiloscritto e valido senza
firma.